



COMUNE DI BRESCELLO

Provincia di Reggio Emilia
Piazza Matteotti, 12 – CAP 42041 - Tel. 0522482511 - Fax 0522684422
P.IVA 00449220359
P.E.C. : comune.brescello@postecert.it

Ordinanza N. 52
Prot. N. 8368

Brescello, lì 30 settembre 2020

Oggetto: Sospensione edizione 2020 della tradizionale Fiera di Ognissanti nel Comune di Brescello a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid19

IL SINDACO

Considerato che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per 6 mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 con la quale è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020 lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visti:

- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;

- il Decreto Legge 2 marzo 2020 n. 9, recante: “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, ed in particolare l'art. 35;
- il Decreto Legge 25 marzo 2020. n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- Decreto-Legge 16 maggio 2020 n. 33 recante “ Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19”
- Il Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- i seguenti Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri: 23 febbraio, 25 febbraio, 1° marzo, 4 marzo, 8 marzo, 9 marzo, 11 marzo, 22 marzo, 1° aprile, 10 aprile, 26 aprile, 17 maggio, 11 giugno , 14 luglio 2020 e 7 agosto;

Preso atto che annualmente , nella settimana che comprende la Festività di Ognissanti e precisamente dal venerdì che precede il primo novembre e fino alle ore 24 del 2 novembre, a BRESCELLO si svolge la tradizionale “Fiera di Ognissanti”, istituita con deliberazione di Consiglio n. 56 del 27/10/2002;

Rilevato che tale fiera ha le caratteristiche di cui all'art. 27 comma 1 lettera e) del D.LGS n. 114\98, prevedendo la partecipazione di 54 operatori del commercio su aree pubbliche ubicate lungo via Nizzoli, Via Panizzi e P.zza Matteotti , oltre che l'installazione di numerosi spettacoli viaggianti, attrazioni e luna park, con aree destinate alle associazioni di volontariato operanti sul territorio;

Visti:

- il DPCM 7 agosto 2020 che consente lo svolgimento delle seguenti attività:
 - commerciali al dettaglio (art. 1, comma 1, lett. dd) a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni; le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10;
 - spettacoli aperti al pubblico, anche viaggianti, (art. 1, comma 1, lett. n) nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui

all'allegato 10. Restano sospesi gli eventi che implicino assembramenti in spazi chiusi o all'aperto quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui alla presente lettera;

- l'ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 82 del 17 maggio 2020 "Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19", con cui tra l'altro:

- si approvano le indicazioni tecniche e operative definite dallo specifico protocollo regionale, allegato n. 1, per l'esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche;
- è consentito dal 25 maggio, lo svolgimento delle attività dei parchi tematici, parchi divertimento, e luna park, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, previa adozione di specifico protocollo regionale, e nel rispetto dei principi contenuti nelle linee guida nazionali;

- l'ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 87 del 23/05/2020 con cui si adotta formalmente il protocollo regionale previsto al punto 7 dell'ordinanza approvata con decreto n. 82 del 17 maggio 2020, per la ripresa dei luna park e attrazioni dello spettacolo viaggiante (allegato n. 4);

Dato atto che ai sensi delle ordinanze regionali sopra citate:

- le attività dei parchi tematici, parchi divertimento, e luna park, sono ammesse nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento;

- i Comuni nella propria regolamentazione dovranno prevedere idonee misure logistiche, organizzative e di presidio per garantire accessi scaglionati in relazione agli spazi disponibili per evitare il sovraffollamento dell'area mercatale ed assicurare il distanziamento sociale;

Dato atto altresì che il D.L. n. 33 del 16.05.2020 che all'art. 1 (Misure di contenimento della diffusione del COVID-19) prevede, tra l'altro:

(comma 8) E' vietato l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e fieristico, nonché ogni attività convegnistica o congressuale, in luogo pubblico o aperto al pubblico, si svolgono, ove ritenuto possibile sulla base dell'andamento dei dati epidemiologici, con le modalità stabilite con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n.19 del 2020.

(comma 9) Il sindaco può disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

(comma 14) Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano

applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 o del comma 16.

(comma 15) Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida, regionali, o, in assenza, nazionali, di cui al comma 14 che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza;

Considerato che la Fiera di Ognissanti si svolge in aree aperte di libera circolazione pedonale, interessando numerose vie e piazze del centro cittadino che non consentono di istituire varchi di accesso ed uscita per la regolazione ed il contingentamento dell'afflusso di visitatori, né di istituire percorsi per i visitatori con flussi predeterminati;

Tenuto conto, inoltre, dell'afflusso di operatori commerciali (provenienti anche da altre regioni) oltre che di cittadini/consumatori che comporterebbe l'esigenza di una rilevante quantità di personale specializzato e tecnicamente formato da dedicare al suddetto evento per la necessaria attività di controllo e vigilanza;

Valutate le misure specifiche per il commercio su aree pubbliche, i Luna-park e le attrazioni dello spettacolo viaggiante e ritenuto che, in relazione agli afflussi previsti e alle condizioni logistiche della fiera, resterebbero disattese le raccomandazioni governative e regionali per l'adozione di misure organizzative volte a consentire un accesso ai luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori;

Considerato, inoltre, l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale, con percentuale significativa a livello regionale e provinciale rende necessario adottare misure di prevenzione e di contenimento;

Ritenuto, pertanto, opportuno, per l'edizione 2020 della Fiera di Ognissanti di Brescello, sospendere la partecipazione degli operatori del commercio su aree pubbliche e dello spettacolo viaggiante per motivi di sicurezza legati all'emergenza epidemiologica in corso, in coerenza con le disposizioni sopra richiamate, al fine di tutelare, al massimo, la salute dei cittadini e la pubblica incolumità, limitando assembramenti di persone che possano favorire il contagio e la diffusione dell'infezione;

Considerato che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978, rubricata "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale", e

dell'art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;

Richiamati gli artt. 50, commi 4 e 5, e 54, comma 4, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, che disciplinano le funzioni attribuite al Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, con potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, rubricato "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", e successive modifiche ed integrazioni;
Visti gli articoli 32, 41, 2° comma e 114 della Costituzione;

ORDINA

La sospensione della partecipazione di operatori del commercio su area pubblica, del tradizionale luna park, e di ogni spettacolo viaggiante, per motivi di sicurezza legati all'emergenza epidemiologica in corso, in occasione dell'edizione 2020 della "Fiera di Ognissanti";

DISPONE

che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva, pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Brescello e sia trasmessa a:

- Prefetto di Reggio Emilia;
- Ausl di Reggio Emilia Distretto di Guastalla;
- Comando Carabinieri di Brescello;
- Questura Polizia di Stato di Reggio Emilia;
- Guardia di Finanza Tenenza di Guastalla;
- Corpo Unico di Polizia Locale Unione Bassa Reggiana;
- ASCOM – Confcommercio e Confesercenti di Reggio Emilia;

DEMANDA

al Servizio di Polizia Locale e ad altre Forze dell'Ordine la verifica del rispetto della presente ordinanza;

INFORMA

- ai sensi dell'articolo 3 comma 4 della Legge n. 241/1990, che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale

Amministrativo Regionale dell'Emilia-Romagna, sezione di Parma, entro 60 giorni dalla data di affissione all' Albo Pretorio Comunale di Brescello, o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dal medesimo termine;
- di procedere con la pubblicazione della presente ordinanza:

- 1) all'albo pretorio online del Comune di Brescello per 15 giorni consecutivi;
- 2) sul sito del Comune in apposta - sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi dell'art. 37 D. Lgs 14.3.2013 n. 33;
- 3) sulla Home Page del sito Internet istituzionale.

Dalla Residenza Municipale, li 30/09/2020



IL Sindaco
Elena Benassi